

# Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI

SEDE: 20149 MILANO - VIA IGNAZIO GARDELLA 2

CAPITALE SOCIALE EURO 67.378.924 INTERAMENTE VERSATO

CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE DEL REGISTRO IMPRESE

DI MILANO 01329510158 – R.E.A. N. 54871

ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZ. I – N. 1.00014

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO ASSICURATIVO VITTORIA ASSICURAZIONI

ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008

## Procedura Internal Dealing

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 27 luglio 2017



## Sommario

|   |    |
|---|----|
| PREMESSA .....  | 3  |
| SEZIONE PRIMA .....   | 4  |
| 1. Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione .....   | 4  |
| 1.1. Soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione .....                 | 4  |
| 1.2. Persone strettamente legate ai Managers .....  | 4  |
| 1.3. Notifica dei Managers alle Persone strettamente legate .....   | 4  |
| 1.4. Elenco dei Managers e delle Persone ad essi strettamente legate .....                                  | 5  |
| 2. Funzione Societario .....  | 5  |
| 2.1. Compiti della funzione Societario .....  | 5  |
| 3. Operazioni soggette a comunicazione .....  | 6  |
| 3.1. Strumenti Finanziari .....   | 6  |
| 3.2. Strumenti collegati .....  | 6  |
| 3.3. Tipologia delle operazioni .....   | 6  |
| 3.4. Operazioni da comunicare alla Consob, alla Società e al pubblico .....                                 | 9  |
| 4. Modalità e tempistica delle comunicazioni alla Consob e alla Società .....                               | 9  |
| 4.1. Soggetti tenuti alle comunicazioni .....   | 9  |
| 4.2. Termine per le comunicazioni .....   | 9  |
| 4.3. Modalità delle comunicazioni .....   | 9  |
| 4.4. Assolvimento degli obblighi di Comunicazione alla Consob da parte della Società ....                   | 10 |
| 4.5. Comunicazioni di pluralità di operazioni .....   | 10 |
| 5. Comunicazione delle operazioni al pubblico .....   | 11 |
| 5.1. Termini per la comunicazione .....   | 11 |
| 5.2. Modalità della comunicazione .....   | 11 |
| 6. Blocking Period .....  | 11 |
| 6.1. Termini del Blocking Period .....  | 11 |
| 6.2. Operazioni ammesse durante il Blocking Period in presenza di condizioni eccezionali                    | 12 |
| 6.3. Richiesta di autorizzazione ad operare nel periodo di Blocking Period .....                            | 12 |
| 6.4. Valutazione dell'operazione .....  | 13 |
| 7. Comunicazione della Procedura ai Managers .....  | 13 |
| 7.1. Consegna della Procedura ai Managers .....   | 13 |
| 7.2. Accettazione della Procedura .....   | 14 |
| 8. Trattamento dei dati personali .....   | 14 |
| 9. Modificazioni e integrazioni .....   | 14 |
| SCHEDA DI SINTESI DELLA SEZIONE PRIMA .....   | 15 |
| SEZIONE SECONDA .....   | 17 |
| 1. Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione .....   | 17 |
| 1.1. Soggetti Rilevanti .....   | 17 |
| 1.2. Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti .....  | 17 |
| 1.3. Esenzione .....  | 17 |
| 2. Operazioni soggette a comunicazione .....  | 18 |
| 2.1. Casi di esclusione .....   | 18 |
| 3. Modalità e tempistica della comunicazione alla Consob, alla Società e al pubblico .....                  | 19 |
| 3.1. Soggetti tenuti alle comunicazioni .....   | 19 |
| 3.2. Termine per le comunicazioni .....   | 19 |
| 3.3. Assolvimento degli obblighi di Comunicazione alla Consob e al pubblico da parte della<br>Società ..... | 19 |
| 3.4. Modalità delle comunicazioni .....   | 20 |
| 4. Informativa alle Persone strettamente legate .....   | 20 |

|  |    |
|--|----|
| 5. Funzione Societario .....   | 20 |
| 6. Disposizioni di rinvio .....                                      | 20 |
| 6.1. Consegna della Procedura e Trattamento dei dati personali ..... | 20 |
| 6.2. Modifiche ed integrazioni .....                                 | 20 |

## **PREMESSA**

La presente procedura (nel seguito la “Procedura”) è costituita da due sezioni:

- La Sezione Prima ha lo scopo di dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR), integrato dagli articoli 7 e seguenti del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016.
- La Sezione Seconda ha lo scopo di dare attuazione agli articoli da 152-*sexies* a 152-*octies* della delibera 11971 del 14 maggio 1999 ( di seguito “Regolamento Emittenti).

Gli obblighi derivanti dalla Sezione Prima della presente Procedura sono richiamati nella Scheda di sintesi riportata in calce alla Sezione stessa.

## SEZIONE PRIMA

### 1. Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione

#### 1.1. Soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

Sono soggetti agli obblighi previsti dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e disciplinati dalla presente Sezione Prima della Procedura coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso Vittoria Assicurazioni e pertanto:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- b) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera a), hanno regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società. Nell'organizzazione di Vittoria Assicurazioni tali soggetti vengono individuati in coloro che ricoprono i ruoli di Direttore Generale, Condirettore Generale e Vice Direttore Generale.

Tali soggetti, nel prosieguo della presente Procedura, vengono definiti anche "**Managers**".

#### 1.2. Persone strettamente legate ai *Managers*

Sono altresì soggetti agli obblighi previsti dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e disciplinati dalla presente Procedura le Persone strettamente legate ai *Managers* di cui al precedente articolo 3.1., individuate come segue ai sensi dell'art. 3, comma 26 del Regolamento UE n. 596/2014:

- a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione sottoposta alla presente Procedura;
- d) le persone giuridiche, *trust* o le società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata di cui alle lettere a), b) o c) o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detti soggetti.

#### 1.3. Notifica dei *Managers* alle Persone strettamente legate

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 i *Managers* devono notificare per iscritto alle Persone ad essi strettamente legate gli obblighi di

legge e di regolamento cui sono tenuti e le modalità di comunicazione conseguenti al compimento delle operazioni di cui al successivo articolo 3.

La notifica potrà essere eseguita mediante il *format* allegato "A" alla presente procedura.

I *Managers* conservano copia della predetta comunicazione.

#### **1.4. Elenco dei *Managers* e delle Persone ad essi strettamente legate**

Ciascun *Manager* fornisce alla Società l'elenco delle Persone ad esso strettamente legate tempestivamente a seguito dell'accettazione della presente Procedura; provvede inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto elenco, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale.

Il Responsabile della funzione Societario della Società provvede alla conservazione dell'Elenco dei *Managers* e delle Persone ad essi strettamente legate.

Il Responsabile della funzione Societario della Società ha il diritto di richiedere, a ciascun *Manager* ogni informazione, chiarimento e/o integrazione relativa alle Persone ad esso strettamente legate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura.

## **2. Funzione Societario**

### **2.1. Compiti della funzione Societario**

La funzione aziendale preposta alla gestione operativa delle comunicazioni concernenti la presente Procedura e descritte nei successivi articoli è la funzione Societario, cui competono le seguenti attività:

- comunicazione della Procedura e di ogni successiva modifica o integrazione della stessa ai *Managers*;
- ricezione delle informazioni trasmesse alla Società ai sensi della Procedura dai *Managers* e dalle Persone ad essi strettamente legate;
- conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della presente Procedura;
- gestione e conservazione dell'Elenco dei *Managers* e delle Persone strettamente legate agli stessi;
- comunicazione al pubblico delle operazioni comunicate dai *Managers* e dalle Persone ad essi strettamente legate ai sensi della vigente procedura, nonché pubblicazione delle stesse sul sito internet della Società.

### **3. Operazioni soggette a comunicazione**

#### **3.1. Strumenti Finanziari**

Devono essere comunicate alla Consob, alla Società e al pubblico tutte le operazioni, come definite al successivo articolo 3.3. e di importo superiore alla soglia indicata al successivo articolo 3.4., effettuate per conto dei *Managers* e delle Persone ad essi strettamente legate concernenti strumenti finanziari emessi da Vittoria Assicurazioni, per tali intendendosi: azioni, strumenti di debito, strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

#### **3.2. Strumenti collegati**

Ai fini di cui al precedente punto 3.1. per strumenti collegati si intendono gli strumenti finanziari specificati nel seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- d) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

#### **3.3. Tipologia delle operazioni**

Le operazioni soggette a comunicazione includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il *Manager* o la Persona ad esso strettamente legata;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un *Manager* o di una Persona ad esso strettamente legata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le operazioni che devono essere comunicate comprendono altresì:

- a) la cessione in garanzia o un prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un *Manager* o di una Persona ad esso strettamente legata.

Non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;

- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un *Manager* o di una Persona ad esso strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità.

Le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di Vittoria Assicurazioni o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo



in cui di un *Manager* o di una Persona ad esso strettamente legata ha investito, **non sono soggette all'obbligo di notifica** se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
- il contraente dell'assicurazione è un *Manager* o una Persona ad esso strettamente legata;
  - il rischio dell'investimento è a carico del contraente;
  - il contraente ha il potere di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di seguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

**L'obbligo di comunicazione non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati** ad azioni o strumenti di debito di Vittoria Assicurazioni se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di Vittoria Assicurazioni non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di Vittoria Assicurazioni non supera il 20 % degli attivi del portafoglio;
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi ed il *Manager* o la persona ad esso strettamente legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito di Vittoria Assicurazioni e, inoltre, non vi sono motivi che inducano tale soggetto a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito di Vittoria Assicurazioni superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il *Manager* o la Persona ad esso strettamente legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

### **3.4. Operazioni da comunicare alla Consob, alla Società e al pubblico**

Devono essere comunicate alla Consob, alla Società e al pubblico le operazioni riferibili a ciascun *Manager* e alle Persone ad esso strettamente legate il cui importo complessivo raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell'arco di un anno solare e, successivamente al raggiungimento di tale importo, tutte le ulteriori operazioni effettuate dal medesimo *Manager* e dalle Persone ad esso strettamente legate.

Per gli strumenti finanziari derivati e gli altri strumenti finanziari collegati l'importo è calcolato con riferimento ai valori sottostanti.

Il controvalore delle operazioni è calcolato sommando senza compensazione tutte le operazioni eseguite dal singolo soggetto tenuto alla comunicazione.

## **4. Modalità e tempistica delle comunicazioni alla Consob e alla Società**

### **4.1. Soggetti tenuti alle comunicazioni**

Sono tenuti alle comunicazioni oggetto della presente Procedura i *Managers* e le Persone ad essi strettamente legate.

### **4.2. Termine per le comunicazioni**

L'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 impone ai *Managers* e alle Persone ad essi strettamente legate di comunicare alla Consob e alla Società le operazioni compiute su titoli Vittoria Assicurazioni tempestivamente e comunque non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Peraltro, per consentire alla Società il rispetto dell'analogo termine previsto per la comunicazione al pubblico delle operazioni stesse, con l'accettazione della presente Procedura i *Managers* si impegnano a comunicare alla Società le operazioni compiute non oltre 1 (un) giorno lavorativo dopo la data dell'operazione.

Per data dell'operazione si intende la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di operazioni sottoposte a condizione, l'obbligo di notifica sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.

### **4.3. Modalità delle comunicazioni**

Le comunicazioni sono effettuate mediante l'invio del Modello allegato "B" alla presente Procedura (conforme al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016), debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal *Manager* o dalla Persona ad esso strettamente legata, come segue:

a) alla Consob

- via posta elettronica all'indirizzo: [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it)

o

- via posta elettronica certificata (se il soggetto è obbligato ad avere una PEC) all'indirizzo: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it)

Tali comunicazioni dovranno essere indirizzate all' "**Ufficio Informazione Mercati**" e dovranno avere come oggetto "**MAR – Internal Dealing**".

b) alla Società, **previo avviso telefonico** a uno dei seguenti numeri:

- via posta elettronica agli indirizzi:

o

- via posta elettronica certificata all'indirizzo:

Nelle ipotesi di impossibilità ad eseguire le comunicazioni nelle modalità sopra descritte, il *Manager* o la persona ad esso strettamente legata potrà eccezionalmente concordare con il Responsabile della Funzione Societario modalità alternative caso per caso.

#### **4.4. Assolvimento degli obblighi di Comunicazione alla Consob da parte della Società**

La Società, si rende disponibile a trasmettere, per conto dei *Managers* e delle Persone ad essi strettamente legati la comunicazione alla Consob di cui al precedente articolo 4.3. lettera a) a condizione che venga conferito apposito mandato conforme all'Allegato "C" della presente Procedura.

Tale mandato non esclude che i Soggetti rilevanti possano effettuare, a propria cura, la comunicazione alla Consob, con l'obbligo di segnalare alla Società sia l'intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione nei confronti della Consob, sia l'operazione al fine della comunicazione al pubblico, .

La Società fornisce ai *Managers* e alle Persone ad essi strettamente legate un tempestivo riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.

L'eventuale mandato alla Società al fine della trasmissione, da parte di quest'ultima, delle previste comunicazioni alla Consob non esclude la responsabilità dei *Managers* e delle Persone ad essi strettamente legate in relazione agli obblighi a loro imposti.

#### **4.5. Comunicazioni di pluralità di operazioni**

Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più operazioni riferibili allo stesso soggetto tenuto alla comunicazione, questo dovrà effettuare

un'unica comunicazione mediante invio del Modello di cui al precedente articolo 4.3 contenente il riepilogo di tutte le operazioni. Nel caso di più operazioni della stessa natura, relative allo stesso strumento finanziario, effettuate lo stesso giorno, dovrà essere indicato nella comunicazione il volume di tutte le predette operazioni come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna operazione, indicando il corrispondente prezzo medio ponderato. Le operazioni di diversa natura, quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.

## **5. Comunicazione delle operazioni al pubblico**

### **5.1. Termini per la comunicazione**

La Società provvede affinché le informazioni di cui al precedente articolo 4 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.

La giornata di sabato non si considera giorno lavorativo.

### **5.2. Modalità della comunicazione**

Per la trasmissione delle comunicazioni al pubblico e alla Consob, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Spafid Connect S.p.A., compilando il *filing model* previsto dalla relativa piattaforma in conformità alla comunicazione ricevuta dai Manager e dalle Persone ad esso strettamente legate.

Per lo stoccaggio della comunicazione la Società aderisce al meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), gestito da Spafid Connect S.p.A.

La Società tempestivamente pubblica copia della comunicazione sul proprio sito internet [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com), sezione "governance", pagina "internal dealing".

## **6. Blocking Period**

### **6.1. Termini del Blocking Period**

E' fatto divieto ai *Managers* compiere operazioni come individuate al precedente articolo 3 per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative a strumenti finanziari di Vittoria Assicurazioni S.p.A. durante i 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio della relazione finanziaria annuale, della relazione finanziaria semestrale di cui all'articolo 154-ter del D.Lgs. 58/1998, nonché dei resoconti intermedi di gestione (c.d. blocking period).

Il trentesimo giorno di Blocking Period coincide con il giorno della diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all'approvazione dei predetti dati contabili.

## **6.2. Operazioni ammesse durante il Blocking Period in presenza di condizioni eccezionali**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. può consentire ad un *Manager* di compiere operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al precedente articolo 6.1, nei seguenti casi:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni, o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

In tali casi il *Manager* deve dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

## **6.3. Richiesta di autorizzazione ad operare nel periodo di Blocking Period**

Nelle circostanze di cui al precedente articolo 6.2 lettera a), prima di qualsiasi negoziazione durante il Blocking Period, il *Manager* chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata trasmessa al Responsabile della Funzione Societario e indirizzata all'attenzione del Presidente, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante il Blocking Period. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari e deve essere accompagnata da oggettivi elementi di riscontro documentali.

Nel decidere se autorizzare la vendita immediata degli strumenti finanziari durante un Blocking Period, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal *Manager*. La Società ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di strumenti finanziari soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, per tali intendendosi situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti, non imputabili al *Manager* e che esulano dal suo controllo. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui al precedente articolo 6.2 lettera a), sono eccezionali, la Società valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il *Manager*:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

- b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Blocking Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Nelle circostanze di cui al precedente articolo 6.2 lettera b), il *Manager* richiede alla Società l'autorizzazione al compimento dell'operazione in tempo utile mediante apposita richiesta trasmessa al Responsabile della Funzione Societario e indirizzata all'attenzione del Presidente, contenente oggettivi elementi di riscontro documentali relativi alla sussistenza delle circostanze descritte nel citato articolo 6.2 lettera b). Ricevuta la comunicazione, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dalla *Manager*.

#### **6.4. Valutazione dell'operazione**

La decisione se autorizzare l'operazione di cui ai precedenti articolo 6.2. e 6.3 è rimessa alla competenza del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione ad operare durante il Blocking Period venga avanzata dal Presidente, dall'Amministratore Delegato dal Vice Presidente o dal Direttore Generale, la competenza della valutazione ricade sul Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione ad operare durante il Blocking Period venga avanzata da un Condirettore Generale o da un Vice Direttore Generale, la competenza della valutazione ricade sull'Amministratore Delegato.

La Società è tenuta a dare un riscontro al *Manager* in merito agli esiti delle valutazioni svolte nel più breve tempo possibile comunque entro 10 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato.

### **7. Comunicazione della Procedura ai Managers**

#### **7.1. Consegna della Procedura ai Managers**

La Società è tenuta a informare i *Managers*, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione della Procedura, di ogni suo successivo aggiornamento nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa pro-tempore applicabile.

A tale scopo il Responsabile della Funzione Societario consegna copia della Procedura ai *Managers* tempestivamente all'atto della nomina negli organi di amministrazione e controllo o dell'assunzione del grado di Direttore Generale, Condirettore Generale e Vice Direttore Generale.

In sede di prima applicazione della Procedura, la stessa viene inviata tempestivamente ai *Managers* già in carica o in servizio a tale data.

## **7.2. Accettazione della Procedura**

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a consegnare tempestivamente alla Società la lettera di accettazione prevista nell'Allegato "D" alla presente Procedura.

## **8. Trattamento dei dati personali**

Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei *Managers* e delle Persone ad essi strettamente legate. I *Managers* e le Persone ad essi strettamente legate sono pertanto tenute a esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:

- la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
- il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:
- titolare: Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Con l'accettazione della presente Procedura, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D. Lgs. 196/2003.

## **9. Modificazioni e integrazioni**

Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

## SCHEDA DI SINTESI DELLA SEZIONE PRIMA

### 1. Accettazione della Procedura

I *Managers* (cfr. definizione articolo 1.1.) sono tenuti a consegnare alla Società la lettera di accettazione di cui all'allegato "D" della presente Procedura.

### 2. Elenco delle persone strettamente legate

Ciascun *Manager* fornisce tempestivamente alla Società l'elenco delle Persone ad esso strettamente legate (cfr. definizione articolo 1.2.); provvede inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto elenco, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale.

### 3. Informativa alle Persone strettamente legate

Ciascun *Manager* provvede a notificare per iscritto alle persone ad esso strettamente legate gli obblighi loro spettanti, mediante il format allegato "A" della presente Procedura e a conservare una copia della notifica.

### 4. Comunicazioni delle operazioni su strumenti finanziari emessi da Vittoria Assicurazioni o altri strumenti finanziari ad essi collegati

I *Managers* e le Persone ad essi strettamente legate notificano alla **Consob** tutte le operazioni (cfr. definizione articolo 3.3.) effettuate direttamente o dalle persone ad essi strettamente legate concernenti strumenti finanziari emessi da Vittoria Assicurazioni (cfr. definizione articolo 3.1.) o altri strumenti finanziari a essi collegati (cfr. definizione articolo 3.2.) **tempestivamente e non oltre 3 giorni lavorativi dall'operazione**, con le modalità di comunicazione descritte nell'articolo 4.3 lettera a) della presente Procedura.

Le medesime operazioni devono essere altresì comunicate alla Società, con le modalità di comunicazione descritte illustrata dall'articolo 4.3 lettera b) della presente Procedura **non oltre un giorno lavorativo** dall'operazione, al fine di consentire alla Società stessa di adempiere agli obblighi di comunicazione al pubblico.

### 5. Blocking Period

E' fatto divieto ai *Managers* di compiere operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative a strumenti finanziari emessi da Vittoria Assicurazioni o altri strumenti finanziari a essi collegati durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio della relazione finanziaria annuale, della relazione finanziaria semestrale di cui all'articolo 154-ter del D.Lgs. 58/1998, nonché dei resoconti intermedi di gestione.



## 6. Riferimento aziendale

La struttura aziendale preposta agli adempimenti derivanti dalla presente procedura ed alla quale i *Manager* e le Persone ad essi strettamente legate dovranno indirizzare le comunicazioni è la funzione Societario, con i seguenti riferimenti:

Indirizzo : VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.  
Ufficio Societario  
Via Ignazio Gardella n. 2  
20149 Milano

Telefono:

posta elettronica:

PEC:

## SEZIONE SECONDA

### 1. Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione

#### 1.1. Soggetti Rilevanti

Sono soggetti agli obblighi previsti dagli articoli 152-*sexies* – 152-*octies* della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ( di seguito “Regolamento Emittenti”) e disciplinati dalla presente procedura coloro i quali detengono una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 della suddetta delibera, pari almeno al 10 % del capitale sociale dell’emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato.

#### 1.2. Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

Sono altresì soggetti agli obblighi previsti dagli articoli 152-*sexies* – 152-*octies* del Regolamento Emittenti e disciplinati dalla presente procedura le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti:

- a) Il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
- e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

#### 1.3. Esenzione

Gli obblighi previsti dall’articolo 114, comma 7, del Testo Unico (TUF), non si applicano qualora i Soggetti Rilevanti o le Persone a loro strettamente legate di cui ai precedenti punti 1.2. e 1.3. siano già tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 596/2014 secondo quanto disciplinato nella Sezione Prima della presente Procedura.

## 2. Operazioni soggette a comunicazione

Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo Unico (TUF) si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

Sono da comunicare le operazioni il cui importo raggiunga i 20.000 euro entro la fine dell'anno e le operazioni successive solo qualora raggiungano un controvalore di ulteriori 20.000 euro.

### 2.1. Casi di esclusione

Non sono comunicate:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga euro 20.000 entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori euro 20.000 entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
  - b) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso strettamente legate;
  - c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
  - d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purchè il medesimo soggetto:
    - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
    - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
- e, qualora operi in qualità di *market maker*,
- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;

- fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un emittente azioni quotate; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.

### **3. Modalità e tempistica della comunicazione alla Consob, alla Società e al pubblico**

#### **3.1. Soggetti tenuti alle comunicazioni**

Sono tenuti alle comunicazioni oggetto della presente Procedura – Sezione Seconda i Soggetti Rilevanti.

#### **3.2. Termine per le comunicazioni**

I Soggetti Rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati compiute da loro stessi e dalle Persone strettamente legate, entro la fine del 15° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

#### **3.3. Assolvimento degli obblighi di Comunicazione alla Consob e al pubblico da parte della Società**

Le comunicazioni alla Consob e al pubblico previste dal paragrafo precedente possono essere effettuate per conto dei Soggetti Rilevanti dall'Emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali Soggetti Rilevanti inviino le informazioni nei termini indicati al precedente paragrafo 3.2 unitamente all'apposita delega (allegato E).

L'Emittente quotato è tenuto a pubblicare le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

In tal caso il Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare le operazioni tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

La suddetta comunicazione deve essere trasmessa previo avviso telefonico, a uno dei seguenti numeri:

### **3.4. Modalità delle comunicazioni**

Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 del Regolamento Emittenti.

Salvo quanto previsto dal paragrafo 3.3, in caso di impossibilità ad eseguire le comunicazioni nelle modalità sopra descritte, il Soggetto Rilevante potrà eccezionalmente concordare con il Responsabile della Funzione Societario modalità alternative caso per caso e attraverso i canali descritti nel precedente paragrafo.

### **3.5. Informativa alle Persone strettamente legate**

I Soggetti Rilevanti rendono nota alle Persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF.

## **4. Funzione Societario**

Alla funzione Societario della Società competono le seguenti attività:

- comunicazione della Procedura e di ogni successiva modifica o integrazione della stessa ai Soggetti Rilevanti;
- ricezione delle informazioni trasmesse alla Società dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
- conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della presente Procedura;
- comunicazione al pubblico delle operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti ai sensi della vigente procedura, nonché pubblicazione delle stesse sul sito internet della Società.

## **5. Disposizioni di rinvio**

### **5.1. Consegna della Procedura e Trattamento dei dati personali**

In merito alla comunicazione della Procedura ai Soggetti Rilevanti e al trattamento dei dati personali si rimanda ai paragrafi 7 e 8 della sezione prima.

### **5.2. Modifiche ed integrazioni**

In caso di modifica ed integrazioni della presente sezione si rinvia al paragrafo 9 della sezione prima.



Format per la notifica dei Soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione alle persone a loro strettamente legate

Oggetto: Notifica alle persone strettamente legate ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014

Egregio Signor/Gentilissima Signora,

in relazione all'incarico di Soggetto che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso la Società Vittoria Assicurazioni S.p.A., emittente strumenti finanziari quotati, in adempimento agli obblighi di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, informo che sussistono, in capo alle persone a me strettamente legate, obblighi legati alle operazioni sugli strumenti finanziari emessi da Vittoria Assicurazioni S.p.A. o altri strumenti finanziari a essi collegati, derivanti dal Regolamento medesimo.

L'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, prescrive l'obbligo di comunicare, entro un giorno lavorativo dal loro compimento, tutte le operazioni effettuate su strumenti finanziari emessi da Vittoria Assicurazioni o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Il nominativo della persona a me strettamente legata verrà conservato da Vittoria Assicurazioni S.p.A. ai sensi della norma sopra richiamata.

Si prega di restituire al sottoscritto la presente notifica firmata per accettazione.

Si allega copia della suddetta Procedura disponibile anche sul sito della Società [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) / sezione governance / pagina internal dealing.

FIRMA

.....



**Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate**

|          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>1</b> | <b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>   |   |
| a)       | Nome  | <i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i><br><i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>   |
| <b>2</b> | <b>Motivo della notifica</b>  |   |
| a)       | Posizione/qualifica   | <i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i><br><i>[Per le persone strettamente associate,</i><br>— <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i><br>— <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i> |
| b)       | Notifica iniziale/modifica  | <i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>  |
| <b>3</b> | <b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>  |   |
| a)       | Nome  | <i>[Nome completo dell'entità.]</i>   |
| b)       | LEI   | <i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>  |
| <b>4</b> | <b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b> |   |
| a)       | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento<br>Codice di identificazione   | <i>[— Indicare la natura dello strumento:</i><br>— <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i><br>— <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i><br><i>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>  |
| b)       | Natura dell'operazione  | <i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522<sup>(1)</sup> della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i><br><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>   |

| c)       | Prezzo/i e volume/i                                      | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Prezzo/i</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.]</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>   | Prezzo/i | Volume/i |  |  |
|----------|--|--|----------|----------|--|--|
| Prezzo/i | Volume/i   |  |          |          |  |  |
|          |  |  |          |          |  |  |
| d)       | Informazioni aggregate<br>— Volume aggregato<br>— Prezzo | <p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i></li> <li><i>— sono della stessa natura;</i></li> <li><i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i></li> <li><i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i></li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i></li> <li><i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i></li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> |          |          |  |  |
| e)       | Data dell'operazione                                     | <p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.]</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>  |          |          |  |  |
| f)       | Luogo dell'operazione                                    | <p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>   |          |          |  |  |

(<sup>1</sup>) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).





Delega per la notifica alla Consob della comunicazione di cui all'articolo 19 comma 1 del  
Regolamento (UE) 596/2014

Spettabile  
Vittoria Assicurazioni S.p.A.  
Via Ignazio Gardella n. 2  
20149 Milano

Oggetto: Delega alla Società per la trasmissione della comunicazione alla Consob cui all'articolo  
19 comma 1 del Regolamento (UE) 596/2014 (Internal Dealing)

Il sottoscritto....., in qualità di

- soggetto che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
- persona strettamente legata;

stante gli obblighi previsti dall'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014, con riferimento anche a  
quanto previsto dalla Procedura Internal Dealing approvata dal Consiglio di Amministrazione della  
Società

DELEGO

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ad effettuare, per mio conto, la notifica alla CONSOB della  
comunicazione delle operazioni effettuate su strumenti finanziari emessi da Vittoria Assicurazioni e  
su strumenti finanziari ad essi collegati indicati nella suddetta Procedura, contestualmente  
all'assolvimento degli obblighi di comunicazione al pubblico.

A tal fine, mi impegno a comunicare dette operazioni alla Società tempestivamente e, in ogni caso,  
entro un giorno lavorativo dalla data della loro effettuazione.

Autorizzo, pertanto, al trattamento dei miei dati personali, raccolti nell'ambito delle disposizioni  
previste nella suddetta Procedura, ai sensi, per le finalità e nei limiti indicati dal D.Lgs. 196/2003 e  
successive modificazioni.

Luogo, Data\_\_\_\_\_

Firma\_\_\_\_\_



|   |
|---|
| Accettazione della Procedura Internal Dealing |
|---|

Io sottoscritto ..... in qualità di

- soggetto che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
- soggetto rilevante;

dichiaro di aver ricevuto la “Procedura Internal Dealing” della Società approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 luglio 2017 e di essere consapevole degli obblighi in essa indicati.

Autorizzo, pertanto, al trattamento dei miei dati personali, raccolti nell’ambito delle disposizioni previste nella suddetta Procedura, ai sensi, per le finalità e nei limiti indicati dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

In fede

data

FIRMA

.....



Delega per la notifica alla Consob della comunicazione di cui agli articoli 152- *sexies* – 152-*octies* della delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

Spettabile  
Vittoria Assicurazioni S.p.A.  
Via Ignazio Gardella n. 2  
20149 Milano

Oggetto: Delega per la notifica alla Consob della comunicazione di cui agli articoli 152- *sexies* – 152 – *octies* della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Internal Dealing)

Il sottoscritto....., in qualità di

- soggetto rilevante;
- persona strettamente legata al soggetto rilevante;

stante gli obblighi previsti dagli articoli 152- *sexies* – 152 – *octies* della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, con riferimento anche a quanto previsto dalla Procedura Internal Dealing approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società

#### DELEGO

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ad effettuare, per mio conto, la notifica alla CONSOB della comunicazione delle operazioni effettuate su strumenti finanziari emessi da Vittoria Assicurazioni e su strumenti finanziari ad essi collegati indicati nella suddetta Procedura.

A tal fine, mi impegno a comunicare dette operazioni alla Società nei termini previsti dalla suddetta normativa.

Luogo, Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_